



IL SOVRAINDEBITAMENTO

Cosa stabilisce la legge?

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina:

- la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni
ovvero
- la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

Chi può farvi ricorso?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:

- Consumatore (=debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta)
- Imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F.
- Imprenditori cessati da oltre un anno
- Imprenditori agricoli
- Enti privati non commerciali
- Start-up innovative
- Professionisti, Associazioni professionali e Società tra professionisti
- Lavoratori autonomi

E ancora:

- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE ex art. 14 e ss. c.c.;
- FONDAZIONI RICONOSCIUTE ex art. 14 e ss. c.c.;
- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ex art. 36 e ss.c.c.;
- COMITATI ex art. 39 e ss.c.c.;
- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ex legge n. 226/1991;
- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ex legge n. 383/2000;
- ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE ex art. 28 legge n. 287/1991 ed ex legge n. 383/2000;
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- ENTI LIRICI ex d.lgs. 367/1996;
- ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
- CENTRI DI FORMAZIONE professionali ex legge n. 845/1978;
- ISTITUTI DI PATRONATO ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
- IMPRESE SOCIALI di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.

Cosa può fare il soggetto sovraindebitato?

- Può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi
- Può concludere con i creditori un piano del consumatore
- Può accedere alla liquidazione del patrimonio, non formulando alcuna proposta ai creditori, ma mettendo a loro disposizione il proprio patrimonio personale

Gli Organismi di Composizione della Crisi

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito internet del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_14_1.page# (Home → Come fare per → Elenchi e Registri → Organismi composizione crisi da sovraindebitamento).

Modalità di accesso alla procedura presso l'OCC Nichelino

- Per avviare una delle procedure il debitore deve:

- trasmettere direttamente all'Organismo OCC NICHELINO, al seguente indirizzo E-mail: OCC@comune.nichelino.to.it, il modulo debitamente compilato “OCC Nichelino istanza prima consulenza”, presente sul sito internet del Comune di Nichelino: www.comune.nichelino.to.it (I Servizi del Comune → Sportelli di Pubblica Utilità → Sportello OCC – Organismo di Composizione della Crisi per casi di sovraindebitamento);
- a seguito di un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica, il debitore verrà contatto al fine di concordare un colloquio gratuito on-line della durata di circa 30 minuti con il Referente dell'Organismo;
- successivamente al colloquio, in caso di esito positivo dello stesso, il debitore, per poter accedere alla procedura di sovraindebitamento, dovrà preventivamente sottoscrivere con l'OCC Nichelino un apposito contratto di conferimento di incarico di composizione della crisi da sovraindebitamento ed effettuare, in favore del Comune di Nichelino, il pagamento di un acconto iniziale, il cui importo, in ogni caso non inferiore ad Euro 600,00 (oltre all'anticipazione di Euro 125,00 a titolo di spese vive di contributo unificato – E. 98,00 – e marca da bollo – E. 27,00 – per l'accesso alle banche dati), verrà concordato direttamente con il Referente, tenuto conto dei seguenti parametri di riferimento:
 - debitore privato consumatore oppure partita IVA/impresa;
 - nomina del solo Gestore della Crisi oppure anche di un Consulente/Advisor del debitore;
 - ammontare dell'esposizione debitoria e dell'attivo da mettere a disposizione della procedura;
 - piano/accordo individuale oppure familiare /complessità della pratica;
- gli acconti successivi e il saldo verranno concordati direttamente con il Gestore della Crisi (ed eventuale Consulente/Advisor) che istruirà la procedura e saranno calcolati all'esito dell'accertamento dell'esatto ammontare dei debiti e dell'attivo patrimoniale da conferire in procedura.

A chi rivolgersi

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Nichelino (OCC Nichelino)

Tel. 011/6819258 – E-mail: OCC@comune.nichelino.to.it
Comune di Nichelino Piazza G. di Vittorio, 1 – 10042 Nichelino (TO)
Sito istituzionale: www.comune.nichelino.to.it

N.B. Il servizio è rivolto a tutti i residenti e/o imprese che hanno sede
nel Circondario del Tribunale di Torino